Pubblicato il 21/09/2026

N. 01729 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ese Borgia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Francesco Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria *ex lege* in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Italia Nostra Onlus, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale, di data ed estremi ignoti, relativo alla seduta di conferenza dei servizi PAUR del 3 aprile 2025 e, in ogni caso, della determinazione conclusiva negativa dichiarata a verbale dal Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Settore 1 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali" in qualità di autorità procedente;
- della nota prot. n. 213263 del 3 aprile 2025, con la quale la Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico - Settore "Infrastrutture Energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili - Attività estrattive" (di seguito anche solo "SEAC"), ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e L.R. 17/2000;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi: (i) la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone prot. n. 1493-P del 4 marzo 2025; (ii) il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, assunto al prot. n. 458953 del 25 ottobre 2021 della Regione Calabria; (iii) la nota del SEAC prot. n. 143499 del 6 marzo 2025; (iv) la conferma del parere negativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dichiarata a verbale del 3 aprile 2025 dal SEAC; (v) il verbale della seduta di conferenza dei servizi PAUR del 6 marzo 2025.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente Ese Borgia s.r.l. il 15 settembre 2025:

- del Decreto Dirigenziale delle Regione Calabria – Giunta Regionale – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Settore 1 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. n. 11108 del 29 luglio 2025, recante in oggetto "Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27-bis del d.lgs.152/2006 e s.m.i., relativo al progetto "Parco eolico di Borgia e Squillace, nei comuni di Borgia e Squillace (CZ)". Adempimenti post sentenza TAR Calabria n.57/2025";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti richiamati nel suddetto D.D. n. 11108/2025 e già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'odierno giudizio prende l'abbrivio dal riavvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, ex art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, relativamente alla realizzazione del progetto "*Parco eolico di Borgia e Squillace*" nei Comuni di Borgia e Squillace (CZ), disposto a seguito della pronuncia di questo Tribunale, resa con sentenza n. 57 del 14 gennaio 2025, passata in giudicato, nell'ambito della quale è

stato annullato il provvedimento di diniego, comunicato dalla Regione via pec l'11 novembre 2021.

Il suddetto annullamento è stato disposto, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, tenuto conto che:

- l'amministrazione procedente, al fine di negare la richiesta autorizzazione, si è limitata a richiamare acriticamente il contenuto del parere negativo espresso dal Settore 7, qualificato come "fulcro" del PAUR, in quanto costituente il titolo abilitativo, essendo tenuta invece a comporre gli interessi in concorso e ad adottare un provvedimento finale che sia esito di una autonoma valutazione, non presente nella motivazione. Tanto tenuto conto anche di due fattori ulteriori: e cioè la sussistenza, nell'ambito del procedimento, di un atto di VIA positivo, come tale espressione di una valutazione parimenti relativa a interessi sensibili di cui andava dato conto in sede motivazionale da parte dell'amministrazione procedente; l'erronea considerazione, presente nel provvedimento di diniego, della natura vincolante del parere espresso dalla Soprintendenza di cui si dà atto *funditus* al punto che segue;
- sussisteva, peraltro, anche il denunciato profilo di illegittimità derivata riveniente dall'atto di dissenso espresso dal Settore 7, il 27 ottobre 2021, nella parte in cui il Settore Infrastrutture Energetiche ha, erroneamente, considerato come obbligatorio e anche vincolante il parere reso dalla Soprintendenza Archeologica il 25 gennaio 2021.

2. Con il presente giudizio, quindi, la società ricorrente - ritenuto che l'ente regionale, pur dopo il riesercizio del potere, sarebbe incorso nel medesimo vizio già stigmatizzato con la sentenza precitata - ha agito dapprima per ottenere l'ottemperanza alla suddetta pronuncia, chiedendo in via subordinata l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone autonomi profili di illegittimità.

Nel corso del giudizio è poi sopravvenuta, il 29 luglio 2025, la determinazione conclusiva del procedimento di PAUR, rispetto alla quale la ricorrente ha formulato domanda di accertamento della nullità per violazione ed elusione del giudicato, nonché, in subordine, domanda di annullamento.

3. Con sentenza non definitiva n. 2164, pubblicata il 29 dicembre 2025, ritenuto che, diversamente da quanto avvenuto nell'ambito del provvedimento avversato nel giudizio che ha dato origine alla sentenza da ottemperare, "*Nel caso di specie, tuttavia, benché l'amministrazione abbia dato rilievo ai provvedimenti negativi sopravvenuti assunti dai medesimi soggetti - sulla base di una rinnovata istruttoria, svolta sia nell'ambito del procedimento sia con il provvedimento conclusivo- il bilanciamento di interessi e la valutazione autonoma che il giudicato ha imposto, risultano svolti",* è stata respinta la domanda di ottemperanza con conversione del rito.

4. Tanto premesso, per quanto di rilievo ai fini della presente decisione, nell'ambito del ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato i seguenti atti:

- verbale, di data ed estremi ignoti, relativo alla seduta di Conferenza di servizi relativa al rilascio del PAUR del 3 aprile 2025 e, in ogni caso, della determinazione di conclusiva negativa dichiarata a verbale dal Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Settore 1 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali" in qualità di autorità procedente;
- nota prot. n. 213263 del 3 aprile 2025, con la quale la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico – Settore "Infrastrutture Energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili – Attività estrattive" (di seguito anche solo "SEAC"), ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e L.R. 17/2000;
- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi: (i) la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone prot. n. 1493-P del 4 marzo 2025: (ii) il parere della

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, assunto al prot. n. 458953 del 25 ottobre 2021 della Regione Calabria; (iii) la nota del SEAC prot. n. 143499 del 6 marzo 2025; (iv) la conferma del parere negativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dichiarata a verbale del 3 aprile 2025 dal SEAC; (iv) il verbale della seduta di conferenza dei servizi PAUR del 6 marzo 2025.

4.1. Sempre limitando l'esame a quanto d'interesse ai fini del giudizio impugnatorio, con il ricorso originario la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

- I. Violazione del principio del *one shot* procedimentale, atteso che gli ulteriori motivi addotti nel nuovo provvedimento introdurrebbero profili già emergenti dalla precedente istruttoria ma non sollevati precedentemente. Tra questi rientrano, ad esempio, carenze documentali, vincoli urbanistici e paesaggistici, interferenze con usi civici o elementi idrici, tutti aspetti già conoscibili nella fase originaria;
- II. Violazione del modulo procedimentale della conferenza dei servizi, poiché nell'ambito del modulo procedimentale della conferenza dei servizi nessuna amministrazione dispone di un potere di veto e, pertanto, nessun parere può assumere efficacia vincolante ai fini della decisione dell'autorità procedente chiamata a effettuare una valutazione di tutti i pareri pervenuti – osservando il principio delle posizioni prevalenti, nonché eccesso di potere per difetto: - di autonoma valutazione, atteso che l'amministrazione procedente avrebbe dovuto verificare che il progetto ricadesse in area idonea; - di valutazione dell'interesse pubblico prevalente alla realizzazione del Progetto strategico ai fini della implementazione del PNRR; - di considerazione della natura recessiva e non vincolante del parere della Soprintendenza; - di considerazione del parere favorevole di VIA; nonché per non aver considerato le controdeduzioni presentate dalla società il 20 marzo 2025.

4.2. Ha poi dedotto profili di invalidità derivata relativamente al parere reso dal SEAC:

- III.I. *Sull'illegittimità del parere del SEAC e la conseguente illegittimità in via derivata della chiusura negativa del PAUR. Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE e della direttiva UE 2018/2001. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale e dell'obbligo di soccorso istruttorio. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.* Il parere del SEAC sarebbe, a dire della ricorrente, illegittimo in quanto pone a fondamento dei rilievi ostativi aspetti meramente documentali, in frontale contrasto con l'obbligo di soccorso istruttorio e con l'istituto della conferenza dei servizi (tenuto conto, peraltro, che la documentazione era stata richiesta dal SEAC a ulteriore chiarimento ed approfondimento), per violazione dell'obbligo di accertamento d'ufficio sancito all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e violazione del principio di leale collaborazione, nonché per violazione dell'istituto della conferenza dei servizi e, in particolare, dell'art. 14-ter, co. 7, della l. n. 241/90, ai sensi del quale "*si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che, entro il suddetto termine, non abbiano*

partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione";

- III.2. Per insussistenza dei singoli profili ostativi evidenziati dal SEAC e analiticamente indicati in ricorso;

Illegittimità derivata rinveniente dalla ritenuta illegittimità del parere della Soprintendenza:

- *"*IV.I. *Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del D.M. 10.9.2010 e degli artt. 20 e ss d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione e falsa applicazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e del PNRR. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili,* atteso che il Progetto non è localizzato in area non idonea e che, pertanto, nel momento in cui l'amministrazione ritenga di negare l'installazione dell'impianto in una "area idonea", risultante per sottrazione dalle aree non idonee delle linee guida, occorre comunque fornire una adeguata motivazione sul punto. Peraltro, le aree su cui dovrebbe sorgere il parco eolico sarebbero qualificabili come idonee *ex lege* e che tale idoneità dell'area di impianto è confermata (seppur implicitamente) anche dalla Soprintendenza che, nella nota integrativa del 4 marzo 2025 àncora la sopravvenuta inapplicabilità delle disposizioni di favore alla sola circostanza che nella suddetta fascia di rispetto

sarebbe stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di natura archeologica ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004. Su tale aspetto ha poi rilevato che il vincolo sorge nel momento in cui il Ministero, in caso di esito positivo della suddetta verifica, adotta la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 14, co. 6, del Codice, circostanza che nel caso di specie non è avvenuta;

- IV.2 il parere impugnato sarebbe illegittimo anche nella misura in cui ha pretermesso ogni valutazione in ordine all'interesse pubblico (in questa fase addirittura preminente) alla promozione e alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, come espressamente sancito oggi dall'art. 3 del Regolamento UE n. 2577/2022, omettendo inoltre di illustrare le ragioni di interferenza con il sito "Parco Archeologico di Scolacium" distante 3500 mt e non tenendo conto che rispetto alla tutela del "cono visivo" la "Balconata di Bellavista sino alla costa – Le Castella/Punta Stilo", pur essendo oggetto di una proposta di istituzione di vincolo paesaggistico avanzata dal Comune di Catanzaro nel 2012, non risulta essere mai stata approvata. Infine sarebbe del tutto inconferente e pretestuoso, inoltre, è il richiamo alle "*spiccate caratteristiche del paesaggio agrario*" di area vasta, che "*andrebbero irrimediabilmente perse con la presenza dei progettati aerogeneratori*". Neppure sarebbe corretto nella parte in cui ritiene che la realizzazione del progetto trasformerebbe i territori in contesti a carattere industriale atteso che il progetto sottoposto è conforme al provvedimento di VIA.

4.3. Alla luce delle suesposte doglianze ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento avversato e la condanna al rilascio dei provvedimenti richiesti, con eventuale nomina di un *commissario ad acta.*

5. In corso di giudizio, poi, l'amministrazione ha adottato il decreto dirigenziale n. 11108 del 29 luglio 2025, a mezzo del quale ha adottato "*la determinazione conclusiva*

della conferenza di servizi non favorevole all'approvazione del progetto", e per l'effetto, ha decretato "*di non rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art.27-bis D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. in merito al progetto "Parco eolico di Borgia e Squillace, nei comuni di Borgia e Squillace (CZ)", presentato dalla società ESE BORGIA srl*".

5.1. Anche tale provvedimento è stato avversato mediante ricorso per motivi aggiunti per i medesimi motivi esposti nel ricorso originario.

6. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni evocate.

6.1. Il Ministero della Cultura ha ribadito che l'impianto si colloca in "area non idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater, della Legge n. 199/2021, in quanto geolocalizzato ad una distanza nettamente inferiore al limite di 3 chilometri rispetto ai beni sottoposti a tutela culturale, elencati nel provvedimento n. prot. 5027-P del 25 febbraio 2021 nonché, in ultimo, rispetto al bene archeologico il cui procedimento di vincolo è stato avviato con comunicazione prot. 1385-P del 28 febbraio 2025 di dichiarazione dell'interesse culturale, rappresentato in sede di CdS col secondo impugnato parere di motivato dissenso prot. 1493-P del 4 marzo 2025. Ha dato atto che, con Decreto n. 189 del 26 giugno 2025 della competente Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (CO.RE.PA.CU.), gli immobili rappresentanti i resti della Villa rustica di epoca romana, ricadenti nel Comune di Squillace, loc. Ceraso, sono stati dichiarati d'interesse culturale ex artt. 10 e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, conseguentemente, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela ai sensi del richiamato Codice dei Beni culturali. Ha poi rilevato che, pur prescindendo da tale dato, anche nel caso di c.d. "aree idonee" l'amministrazione conserva un margine di valutazione tenuto conto del bilanciamento degli interessi coinvolti.

6.2. Si è costituita in giudizio altresì la Regione Calabria insistendo nel mutamento di rito, attesa l'assenza, a proprio dire, di un autentico vincolo conformativo rinveniente

dal giudicato e rilevando nel merito che, nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, l'ufficio titolare ha proposto la sospensione dei lavori al fine del superamento dei rilievi indicati nel parere del SEAC, cui la società si è opposta. Ha inoltre rilevato che la presenza del provvedimento favorevole di VIA non svolge alcun ruolo preminente essendo comunque l'amministrazione tenuta al bilanciamento con le altre risultanze della conferenza di servizi nell'esercizio della discrezionalità tecnica a sé riservata. Rispetto alle singole censure rilevate ha eccepito che:

- non sussiste alcuna violazione del principio del *one shot procedimentale* posto che la documentazione richiesta era già stata oggetto di precedente istanza oltre a necessitare di attualizzazione al momento del rilascio dell'autorizzazione. Ha inoltre evidenziato che permangono le carenze dedotte stante la "*datazione del censimento degli immobili entro 500 mt dagli aerogeneratori, mancanza dell'indicazione dell'altezza aerogeneratori, assenza delle particelle interessate dal progetto, assenza di compatibilità urbanistica dell'impianto e delle opere di connessione, assenza delle autorizzazioni idrauliche per interferenze con i corpi idrici*". Ha inoltre evidenziato che tali carenze giammai potrebbero condurre al richiesto esito giudiziale dell'attribuzione del bene della vita tenuto conto peraltro del perimetro del giudicato che non ha inciso sui pareri del SEAC e della Soprintendenza e rispetto ai quali il limite del *one shot* non può dirsi operante;
- che diversamente dal precedente provvedimento annullato, nel provvedimento oggi oggetto di giudizio, l'amministrazione procedente ha condiviso l'impianto motivazionale dei pareri resi e a tal proposito, fatta presente l'impossibilità di bypassare il parere negativo del SEAC ha invitato la società ad un confronto con tale ufficio con differimento dei lavori della CdS, tuttavia respinto dalla ricorrente;
- la sussistenza dei vincoli evidenziati dalla Soprintendenza;

- quanto al parere del SEAC ha eccepito che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la documentazione richiesta non è stata prodotta.

6.3. Con memoria difensiva la ricorrente ha contestato le difese regionali rilevando:

- di aver ottemperato alla richiesta di produzione documentale del SEAC, formulata "al solo scopo di chiarimento ed approfondimento". il 20 marzo 2025;
- di aver prodotto altresì controdeduzioni che il SEAC avrebbe ignorato, essendosi limitata a confermare il parere reso ed è tale contegno ad aver indotto la società a rifiutare una sospensione del procedimento finalizzata all'interlocuzione con tale amministrazione;
- che l'amministrazione quindi è incorsa in un vizio procedimentale avendo effettuato una ponderazione solo apparente e rimessa a motivazioni tautologiche
- di aver prodotto la documentazione richiesta atteso che:
  a) a fronte di 4 aerogeneratori sono state prodotte oltre cento visure;
  b) l'elaborato planimetrico con indicazione dell'intorno di sei volte l'altezza massima degli aerogeneratori interessa un'area addirittura superiore a quella richiesta, in quanto tale intorno sarebbe di 1200mt mentre listante ha prodotto l'elaborato per circa 2000 m, sicché il più contiene il meno;
  c) i documenti richiesti ai punti 3, 5 e 7 del parere sono di competenza Comunale sicché non poteva farsi ricadere sulla ricorrente la conseguenza dell'omesso rilascio dovendo in ciò intervenire l'accertamento d'ufficio sancito all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e l'istituto del silenzio-assenso;
  d) sul punto 4 del parere ha dato atto che la Società aveva puntualmente rappresentato in conferenza che la mancanza nei certificati di destinazione urbanistica (di seguito "CDU") della particella n. 558 del Foglio n. 19 del Comune di Squillace, era dovuta al sopravvenuto frazionamento della particella 455 nonché all'errore materiale (458 anziché 558) nella nuova richiesta di CDU del marzo 2024 e che nulla era mutato in termini di

destinazione urbanistica e, ove occorrer possa, si era resa disponibile ad effettuare una nuova richiesta al Comune per il rilascio del CDU su tale particella;

e) sul punto 6 ha rilevato che la questione relativa al "vincolo torri eoliche" insistente su una parte della particella n. 70 del Foglio 30 del Comune di Borgia (interessata peraltro dal solo aerogeneratore n. 4), era stata già chiarita dalla Società che, nelle integrazioni trasmesse il 29 giugno 2020, aveva prodotto apposito elaborato di approfondimento attestante la non interferenza delle opere di progetto con il perimetro del suddetto vincolo urbanistico. Ad ogni buon conto anche rispetto a tale asserita carenza la stessa non sarebbe imputabile alla ricorrente;

f) il punto 8 del parere si basa sulla ritenuta omessa rinnovazione degli adempimenti in tema di pubblicità dell'avvio del procedimento di esproprio previsti dal D.P.R. n. 327/2001, sebbene nella richiesta il SEAC abbia chiesto la trasmissione del "Piano particellare grafico redatto in base alle mappe catastali aggiornate", aggiornamento che risultava ontologicamente preliminare proprio alla verifica sull'eventuale necessità di disporre la rinnovazione degli adempimenti *de quo.* Peraltro la Società doveva necessariamente attendere il riscontro del SEAC per procedere con il rinnovo dei suddetti adempimenti*;*

- quanto alla posizione assunta dalla Soprintendenza ha eccepito:

a) l'integrazione postuma del provvedimento in relazione ai prospettati impatti percettivi atteso che nella nota 1385-P del 28/02/2025 la Soprintendenza non individua alcuna concreta ragione di incompatibilità del progetto con il suddetto procedimento per la dichiarazione del bene archeologico.

b) l'idoneità dell'area, avendo l'apposizione del vincolo natura costitutiva e non potendo essere ritenute non idonee neppure le aree non incluse nell'elenco di quelle idonee *ex lege*.

7. All'esito del disposto mutamento di rito, con sentenza n. 2164/2025, all'udienza del 25 marzo 2026 il giudizio è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso originario, incentrato come è avverso il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria, ossia un atto avente natura endoprocedimentale, è da ritenersi inammissibile.

2. La decisione, per economia del giudizio, può essere quindi limitata al ricorso per motivi aggiunti.

Volendo tratteggiare la tassonomia delle censure poste dalla società ricorrente, i motivi di doglianza involgono l'illegittimità del provvedimento conclusivo per vizi suoi propri attinenti alla violazione del principio del *one shot* e del modulo procedimentale semplificativo della conferenza di servizi, nonché per vizi derivati dai pareri del Seac e della Soprintendenza. Rispetto al parere del Seac la società ricorrente ha censurato che la presunta carenza meramente documentale, oltre che insussistente, sarebbe ovviabile mediante il soccorso istruttorio e attraverso il modulo della conferenza di servizi, l'accertamento d'ufficio e il principio di leale collaborazione. Con riferimento, invece, al parere reso dal MiC ha contestato l'erronea qualificazione dell'area come *non idonea,* in ragione dell'insussistenza del vincolo, ancora in corso di apposizione, nonché per assenza dell'indicazione delle ragioni di effettiva incompatibilità.

3. Il secondo motivo di ricorso avverso il diniego di PAUR, per vizi propri relativi al modulo procedimentale adottato, è fondato e comporta che il ricorso merita accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza.

Per quanto rileva ai fini del decidere, giova ricordare che l'art. 27-*bis* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prescrive che il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, è subordinato alla presentazione di un'unica istanza all'autorità competente regionale, la quale, a seguito dell'acquisizione della documentazione necessaria, adotta il provvedimento finale all'esito dell'indizione della conferenza di servizi. Segnatamente, ai sensi del comma 7 del citato articolo, "*entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente*". La disposizione precisa poi che "*La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale*".

L'*iter* procedimentale prodromico al rilascio del PAUR, pertanto, si caratterizza - in sintonia con l'interesse pubblico anche di matrice sovranazionale da esso presidiato - per una spiccata semplificazione amministrativa, attuata mediante lo strumento della conferenza di servizi decisoria finalizzata a consentire l'assunzione di una decisione finale pluri-strutturata in presenza di amministrazioni aventi competenze concorrenti nell'ambito di una specifica vicenda amministrativa.

Le modalità di formazione della decisione finale sono disciplinate dal comma 7 dell'art. 14-ter e dal comma 1 dell'art. 14-quater della l. 241/90. In particolare, «*l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza*», la quale «*sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*». La decisione si forma «*sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti*».

Il legislatore ha introdotto una regola diversa dall'unanimità che si fonda dunque non su un criterio maggioritario rigido, che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni coinvolte, ma su un modulo flessibile che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole amministrazioni nell'ambito della conferenza. L'amministrazione procedente deve indicare, nella motivazione, le ragioni che l'hanno indotta ad assumere la determinazione finale (Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2023, n. 6447).

Da questa configurazione unitaria la giurisprudenza amministrativa ha tratto il corollario che "*la circostanza che nel provvedimento adottato all'esito del PAUR confluiscano, oltre al provvedimento di VIA, anche gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, non può elidere il fatto che l'effetto autorizzativo deriva dalla stessa determinazione conclusiva della Conferenza di servizi (ove positiva), la quale è potenzialmente in grado di superare anche eventuali dissensi, o silenzi, delle amministrazioni ordinariamente competenti. La struttura del procedimento e gli effetti propri del PAUR inducono quindi a ritenere che le relative funzioni amministrative - in quanto "integrano" la VIA "nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti" (così l'art. 1, 2, della direttiva 2014/52/UE) - siano espressione di una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo all'Autorità procedente (la Regione) rispetto alla sola espressione del giudizio*

di compatibilità ambientale" (Cons. Stato, sez. IV, n. 6195 del 2021 e più recentemente Cons. Stato, sez. IV, n. 2160 del 2026).

3.1. Orbene, nella fattispecie in esame, l'amministrazione procedente non ha attuato lo strumento procedimentale con le modalità e secondo le finalità enunciate in premessa.

Come già rilevato nell'ambito della sentenza parziale resa nel presente giudizio, diversamente dal precedente provvedimento negativo, caducato in via giudiziale, nel provvedimento avversato l'amministrazione, all'esito di una rinnovata istruttoria, ha svolto un bilanciamento di interessi e una valutazione autonoma, non incorrendo nuovamente in un mero e asettico recepimento dei pareri negativi, così da escludere la violazione e l'elusione del giudicato. E purtuttavia, la motivazione addotta, sebbene esistente, non è congrua rispetto alla normativa di settore, con conseguente configurazione del vizio di eccesso di potere.

Il giudizio di prevalenza espresso, infatti, si limita a valorizzare i beni tutelati dalle rispettive amministrazioni partecipanti (paesaggio e patrimonio archeologico) e gli effetti di legge derivanti dai relativi pareri (nel caso di specie, l'AU costituisce il titolo autorizzativo alla realizzazione dell'impianto), senza tuttavia tenere debitamente conto, nell'ambito di tale giudizio, che il "fulcro" del procedimento, attesa la prevalenza *ex lege*, è dato dal solo provvedimento di VIA. In altri termini, se è vero che la determinazione di VIA sfavorevole non può portare al rilascio del PAUR, non è parimenti vero che la presenza di un parere negativo di AUA e della Soprintendenza produca lo stesso effetto.

In questo senso, peraltro, non è in linea con le coordinate enunciate neppure l'andamento complessivo del procedimento nella sua fase decisoria, laddove, nell'ambito del verbale n. 2 del 3 aprile 2025, l'amministrazione procedente, dopo aver ritenuto superabili le criticità indicate ai numeri da 1 a 9 del parere SEAC, concernenti carenze documentali, ha di fatto proposto il differimento, su consenso

della parte, sebbene i termini per la conclusione del procedimento non fossero spirati, in luogo di assumere la decisione di rimettere al SEAC la valutazione o di superare il dissenso all'esito dell'esame della documentazione o dell'esercizio del soccorso istruttorio o di ogni altro potere a sé assegnato dalla legge. Peraltro tenuto conto, da un lato, che la motivazione sottesa al diniego non riposa sulla impossibilità di superare le presunte carenze documentali, che anzi sono poi state espressamente qualificate come superabili dallo stesso Presidente in sede di conferenza di servizi, e, dall'altro, che alcune di esse non sono affatto riferibili al contegno della società, come peraltro emerso nel corso della seduta.

3.2. Del pari incongrua si appalesa la decisione rispetto al giudizio di prevalenza basato anche sul parere negativo della Soprintendenza, tenuto conto della natura non vincolante dello stesso, non essendo sufficiente all'uopo il riferimento (si veda pagina 4 del verbale della seconda seduta della conferenza di servizi) fatto dal Presidente alla valenza costituzionale del bene paesaggio.

Rispetto alla valutazione di prevalenza, ed entro i limiti del sindacato riconosciuto a questo giudice, neppure risulta congrua la valutazione dei beni oggetto di bilanciamento posto che, accanto al bene del patrimonio archeologico e paesaggistico, l'amministrazione è chiamata altresì a considerare l'attività di produzione di energia rinnovabile quale strumento di tutela e salvaguardia del paesaggio, aspetto al quale non vi è alcun riferimento né nell'ambito della determinazione finale, né nel verbale della conferenza di servizi. Peraltro, una simile valutazione difetta altresì nell'ambito del parere reso dalla Soprintendenza all'esito della rinnovata istruttoria, sicché la stessa, in disparte la necessità che sia oggetto di apposita valutazione nell'espressione del giudizio di prevalenza da parte dell'amministrazione procedente, neppure è mutuabile dal parere richiamato.

In questo senso, la giurisprudenza ha chiarito che "*occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi — ivi compreso quello*

paesaggistico — alla realizzazione ed al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile; se poi l'opera progettata o realizzata dal privato possiede anche un'espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati, non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone anche una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti; ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici" (T.A.R. Ancona Marche sez. I, 2/02/2026, n. 125).

4. Per tutte le ragioni esposte, dichiarato inammissibile il ricorso originario, il ricorso per motivi aggiunti, alla stregua del solo parziale superamento dei vizi rilevati con la precedente pronunzia, va accolto, con conseguente annullamento della determina dirigenziale n. 11108 del 29 luglio 2025, salvo il riesercizio del potere da parte dell'amministrazione, entro i limiti del giudicato eventualmente formatosi e limitato alla riedizione della fase decisoria secondo le coordinate esposte.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso originario e accoglie per quanto di ragione ed entro i limiti indicati in parte motiva quello per motivi aggiunti.

Condanna le amministrazioni resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Arturo Levato, Consigliere

Valeria Palmisano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Valeria Palmisano **Gerardo Mastrandrea**

IL SEGRETARIO